

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 150 del 15/11/2006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 ottobre 2006, n. 1591

Turno minimo dei tagli nei boschi cedui. Modifiche.

L'Assessore alle RISORSE AGROALIMENTARI, su proposta del Dirigente del Settore Foreste dott. Domenico Ragno, riferisce quanto segue:

La gestione dei boschi sul territorio regionale, analogamente a quanto avviene nel resto d'Italia, è regolamentato da precise norme tecniche, che ne definiscono tempi e modalità d'attuazione e dettano le sanzioni per i trasgressori.

Tali norme vengono previste dalle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", redatte a norma dell'art. 10 del R.D. 3267 del 1923, che istituiscono il vincolo idrogeologico, e dall'art. 22 del successivo regolamento d'attuazione emanato con R.D. n. 1126 del 1926.

In Puglia attualmente sono in vigore nelle cinque province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto le relative "Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e i terreni sottoposti a vincolo" ricadenti nei diversi ambiti provinciali emanate con apposito decreto, in epoca precedente il trasferimento della materia forestale alle Regioni, dal Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le Foreste.

Alla luce delle mutate condizioni territoriali e dai diversi bisogni che oggi i popolamenti forestali soddisfano, è necessario rivedere alcuni aspetti tecnici di dette norme che comunque, nel complesso, conservano ancora oggi la loro validità per le prescrizioni previste.

In particolare è urgente, in attesa di una complessiva rivisitazione delle regole di gestione del patrimonio forestale e degli stessi tagli che dovranno essere commisurati alle diverse principali destinazioni d'uso dei vari boschi, una modifica del cosiddetto turno minimo (cioè il numero di anni minimo che deve intercorrere tra il taglio di un bosco e quello successivo di specie quercine dei boschi cedui puri e dei cedui misti, oggi compresa tra i 12 e 15 anni. L'allungamento di tali turni permetterà un aumento della provvigione di tali boschi (cioè la quantità di biomassa forestale per ettaro di superficie) in boschi attualmente "poveri" e comunque suscettibili di miglioramento anche mediante un loro minore sfruttamento ai fini produttivi; tale allungamento comporterà, inoltre, una migliore tutela dal punto di vista della protezione idrogeologica del territorio, per l'importante opera di difesa svolta dai popolamenti forestali.

Di qui la proposta di portare provvisoriamente il turno minimo dei tagli in maniera uniforme su tutto il

territorio regionale a 18 anni, periodo stimato sufficientemente lungo per poter raggiungere un'adeguato accrescimento del bosco ceduo:. Occorre precisare che anche dal punto di vista prettamente economico tale variazione in aumento del turno minimo per il taglio dei boschi cedui puri e misti non comporterà danni per i proprietari degli stessi, né per le diverse ditte boschive che lavorano sul territorio regionale. Da un'indagine svolta dagli Uffici forestali della Regione, che oggi ai sensi del Reg. regionale 1/2002 gestiscono direttamente le autorizzazioni al taglio dei boschi, negli ultimi anni l'età media dei popolamenti forestali governati a ceduo e sottoposti al taglio è notevolmente superiore a quanto previsto dalle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle varie province, superando mediamente in tutte le province di gran lunga i 18 anni.

Per cui, alla luce dei notevoli benefici ambientali che un allungamento dei turni comporta si propone di modificare le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" vigenti nella varie province pugliesi, portando il turno minimo per il taglio dei boschi cedui puri composti da querce e carpino, nonché dei forteti, ad anni 18. Di portare analogamente a 18 anni il turno dei boschi cedui misti.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4., lett. d) e h).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Foreste e dal Funzionario Istruttore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di far proprie le motivazioni precedentemente esposte e:
- di modificare con decorrenza immediata, le attuali "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" per la parte concernente la durata dei turni minimi dei cedui puri di querce e carpino e del forteto portandola a 19 anni in tutto il territorio regionale;
- di modificare con decorrenza immediata, le attuali "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" per la parte concernente la durata dei turni minimi dei cedui misti, che verrà portata a 18 anni in tutto il territorio regionale;
- di specificare che non saranno applicate le norme transitorie per l'allungamento dei turni dei boschi cedui previste dalle suddette prescrizioni.
- che alle istanze di taglio giacenti negli uffici regionali al momento del'approvazione del presente provvedimento istruite favorevolmente potranno essere autorizzate anche se l'età del popolamento forestale oggetto di taglio è inferiore ai 18 anni previsti dal presente provvedimento e comunque non

inferiore a quella prevista dalla normativa vigente all'epoca della domanda;

- di incaricare il Settore Foreste della notifica del presente provvedimento al Corpo Forestale dello Stato, agli altri organi a vario titolo incaricati del controllo del territorio, alle Comunità Montane, alle Province e agli organismi che hanno competenza sui popolamenti forestali;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
